


Sorveglianza del mercato e sanzioni



**I. Gallo Servizio metrico
Camera di commercio di Torino**

**Webinar
09/11/2023**

Agenda

Introduzione

Descrizione dei controlli in vigilanza

Sanzioni

Conclusioni

Agenda

Introduzione

Descrizione dei controlli in vigilanza

Sanzioni

Conclusioni

Controlli statali

Chi e dove

Chi li esegue?

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici (MIMIT e CCIAA)

I luoghi del controllo

- locali adibiti di produzione, deposito e vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche in punti franchi o magazzini doganali o vincolati dalla finanza

Obbligo di dare assistenza agevolarne operazioni, fornendo preimballaggi, manodopera ed i mezzi necessari per il controllo

Controlli statali

Modalità

Modalità

- Definibili dal MIMIT
- Metodo di Riferimento:
allegato II L. 690/1978

Agenda

Introduzione

Descrizione dei controlli in vigilanza

Sanzioni

Conclusioni

Controlli statali Cosa si controlla

- **Documentazione relativa al controllo** del responsabile confezionamento (tempi di conservazione ed idoneità)
- **Iscrizioni** presenti sul preconfezionato
- Verifica del **contenuto effettivo** lotto preconfezionato con prelievo casuale
- Verifica **idoneità metrologico-legale strumentazione** utilizzata per realizzare il preconfezionato

Controlli statali Procedure

- Nel corso del 2018 il settore Servizio metrico della Camera di commercio di Torino ha rivisto integralmente le proprie procedure di vigilanza
- Definita una check-list da seguire durante l'ispezione
- Può essere considerata come una indicazione di quanto avviene in fase ispettiva



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Area Sviluppo del Territorio e Regolazione del Mercato
Settore Servizio Metrico

Verbale di sorveglianza sulla produzione di preimballaggi CE e diversi da quelli CE
ai sensi dell'articolo 10 della Legge 25/10/1978 n. 690, dell'articolo 12 del D.P.R. 26/05/1980 n. 391
e del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25/10/2011

Verbale n.: __/VI-__ /PRE/2018 del __/__/__

Il giorno __/__/__, i verbalizzanti Funzionari del Servizio Metrico della Camera di commercio di Torino di seguito indicati, ai sensi della normativa sopra citata si sono recati presso:

LUOGO DI ISPEZIONE	
Ditta	Num. REA
Indirizzo	
VERBALIZZANTI	
Ispettore Metrico	
Ispettore Metrico	
Ispettore Metrico	
PARTE	
Nominativo/i referente/i della Ditta	
In qualità di	Legale rappresentante dell'Impresa

I. Gallo – I preconfezionati: Normativa e cont


CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Indagine conoscitiva dell'azienda

Attività svolta dall'impresa: ¶	
<input type="checkbox"/> → <u>produzione</u> ¶ <input type="checkbox"/> → <u>importazione</u> ¶ <input type="checkbox"/> → <u>distribuzione</u> ✕	
Tipologie di preimballaggi prodotti/importati: ¶	
<input type="checkbox"/> → <u>alimentari</u> ¶ <input type="checkbox"/> → <u>non alimentari</u> ¶ <input type="checkbox"/> → <u>in imballi singoli</u> ¶ <input type="checkbox"/> → <u>in imballi multipli</u> ✕	✕
Se in possesso di un Sistema di Gestione della Qualità approvato, documentazione presente limitatamente alla parte relativa al confezionamento ed alla strumentazione adoperata ✕	✕
Linee di confezionamento in funzione durante l'ispezione ✕	✕
Tipologie di preimballaggi presenti in magazzino ✕	✕
Strumentazione utilizzata e relativa periodicità dei controlli interni ✕	✕
Criteri di individuazione dei lotti di produzione ✕	✕
Informazioni relative ad altre ditte commissionarie che svolgono una parte del processo produttivo ✕	✕

Le fasi della vigilanza


Controllo formale



Condizioni generali

<p>7) x</p>	<p>Quantità nominali (Q_n) comprese nei limiti ¶</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ → Per i <u>preimballaggi</u> di tipo CE: ¶ <ul style="list-style-type: none"> • → $5 \cdot mL \leq Q_n \leq 10 \cdot L$ ¶ • → $5 \cdot g \leq Q_n \leq 10 \cdot kg$ ¶ ☐ → Per i <u>preimballaggi</u> di tipo CE in volume di taluni liquidi (vino tranquillo, vino giallo, vino spumante, vino liquoroso, vino aromatizzato, bevande spiritose): ¶ <ul style="list-style-type: none"> • → <u>gamme</u> nominali previste ¶ ☐ → Per i <u>preimballaggi</u> di tipo diverso da quelli CE: ¶ <ul style="list-style-type: none"> • → $Q_n \geq 5 \cdot mL$ ¶ • → $Q_n \geq 5 \cdot g$ x 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ → Per i <u>preimballaggi</u> di tipo CE: ¶ <ul style="list-style-type: none"> • <u>articolo 1</u> della Legge 690/1978 ¶ ☐ → Per i <u>preimballaggi</u> di tipo CE in volume: ¶ <ul style="list-style-type: none"> • <u>allegato I</u> del DLgs 12/2010 ¶ ☐ → Per i <u>preimballaggi</u> di tipo diverso da quelli CE: ¶ <ul style="list-style-type: none"> • <u>articolo 10</u> punto 2 del DPR 391/1980 x 	<p>x</p>
<p>8) x</p>	<p>Conformità del preimballaggio: ¶</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ → <u>confezionato</u> in assenza dell'acquirente ¶ ☐ → <u>confezionato</u> in quantità prefissate ¶ ☐ → <u>confezionato</u> in modo che la quantità di prodotto in esso contenuta non sia modificabile senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio x 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ → Per i <u>preimballaggi</u> di tipo CE: ¶ <ul style="list-style-type: none"> • <u>articolo 1</u> punto 2 della Legge 690/1978 ¶ ☐ → Per i <u>preimballaggi</u> di tipo diverso da quelli CE: ¶ <ul style="list-style-type: none"> • <u>articolo 2</u> punto 1 del DPR 391/1980 x 	<p>x</p>

Iscrizioni metrologiche

<p>9) \times Per i preimballaggi di tipo CE, conformità del marchio: ¶</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> \rightarrow <u>forma normalizzata</u> ¶ <input type="checkbox"/> \rightarrow <u>altezza superiore a 3 mm</u> ¶ <input type="checkbox"/> \rightarrow <u>indelebilità</u> ¶ <input type="checkbox"/> \rightarrow <u>posizionamento nello stesso campo visivo dell'indicazione della quantità nominale</u> ¶ 	<p><input type="checkbox"/> \rightarrow Per i preimballaggi di tipo CE: ¶ <u>articoli 2 e 4 del DM 27/02/1979</u> \times</p>	<p>\times</p>								
<p>10) \times Presenza, <u>indelebilità</u>, <u>visibilità</u> e <u>leggibilità</u> delle iscrizioni metrologiche: ¶</p> <p><input type="checkbox"/> \rightarrow <u>quantità nominale espressa in cifre di altezza minima</u> ¶</p> <table border="1" data-bbox="454 735 850 878"> <tr> <td>$Q_n > 1000 \text{ g o } 1000 \text{ ml}$ \times</td> <td>6 mm \times</td> </tr> <tr> <td>$200 \text{ g o } 200 \text{ ml} < Q_n \leq 1000 \text{ g o } 1000 \text{ ml}$ \times</td> <td>4 mm \times</td> </tr> <tr> <td>$50 \text{ g o } 50 \text{ ml} < Q_n \leq 200 \text{ g o } 200 \text{ ml}$ \times</td> <td>3 mm \times</td> </tr> <tr> <td>$Q_n \leq 50 \text{ g o } 50 \text{ ml}$ \times</td> <td>2 mm \times</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> \rightarrow <u>unità di misura</u> ¶ <ul style="list-style-type: none"> \rightarrow <u>millilitri (ml o mL)</u>, <u>centilitri (cl o cL)</u> o <u>litri (l o L)</u> per i volumi e ¶ \rightarrow <u>grammi (g)</u> o <u>chilogrammi (kg)</u> per le masse ¶ <input type="checkbox"/> \rightarrow <u>marchio del produttore o iscrizione equivalente</u> ¶ <input type="checkbox"/> \rightarrow <u>corretta sequenza delle indicazioni</u>: ¶ <ol style="list-style-type: none"> 1) \rightarrow <u>quantità nominale</u> ¶ 2) \rightarrow <u>simbolo o nome unità di misura</u> ¶ <input type="checkbox"/> \rightarrow <u>assenza di ulteriori indicazioni metrologiche o, se presenti in unità imperiali, il loro corretto dimensionamento (non superiore a quelle delle unità SI)</u> ¶ <input type="checkbox"/> \rightarrow <u>rispetto delle gamme nominali, qualora previste</u> \times 	$Q_n > 1000 \text{ g o } 1000 \text{ ml}$ \times	6 mm \times	$200 \text{ g o } 200 \text{ ml} < Q_n \leq 1000 \text{ g o } 1000 \text{ ml}$ \times	4 mm \times	$50 \text{ g o } 50 \text{ ml} < Q_n \leq 200 \text{ g o } 200 \text{ ml}$ \times	3 mm \times	$Q_n \leq 50 \text{ g o } 50 \text{ ml}$ \times	2 mm \times	<p><input type="checkbox"/> \rightarrow Per i preimballaggi di tipo CE: ¶ <u>articoli 2 e 3 del DM 27/02/1979</u> ¶</p> <p><input type="checkbox"/> \rightarrow Per i preimballaggi di tipo CE in volume: ¶ <u>allegato I del DLgs 12/2010</u> ¶</p> <p><input type="checkbox"/> \rightarrow Per i preimballaggi di tipo diverso da quelli CE: ¶ <u>articolo 3 punto 1 del DPR 391/1980</u> \times</p>	<p>.....</p>
$Q_n > 1000 \text{ g o } 1000 \text{ ml}$ \times	6 mm \times									
$200 \text{ g o } 200 \text{ ml} < Q_n \leq 1000 \text{ g o } 1000 \text{ ml}$ \times	4 mm \times									
$50 \text{ g o } 50 \text{ ml} < Q_n \leq 200 \text{ g o } 200 \text{ ml}$ \times	3 mm \times									
$Q_n \leq 50 \text{ g o } 50 \text{ ml}$ \times	2 mm \times									

Indicazione del lotto – Non alimentari

Normativa europea



Costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello **stesso**

- **Modello, fabbricazione**, quantità nominale
- riempiti nello **stesso luogo**, oggetto del controllo

Grandezza del lotto


- **Controllo a fine catena** di riempimento produzione oraria massima della catena di riempimento
- **Altri casi** la grandezza limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati

Normativa Nazionale

Insieme omogeneo degli imballaggi preconfezionati identificati secondo modalità definite dal fabbricante o dall'importatore

Indicazione del lotto – Non alimentari

Normativa europea



Costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello **stesso**

- **Modello, fabbricazione**, quantità nominale
- riempiti nello **stesso luogo**, oggetto del controllo

Grandezza del lotto

- **Controllo a fine catena** di riempimento produzione oraria massima della catena di riempimento
- **Altri casi** la grandezza limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati

Normativa Nazionale

Insieme
identificato
dall'importatore

**Art. 7 del D.P.R. 391/1980 abrogato
da D. Lgs. 231/2017**

Indicazione del lotto – Alimentari

<p>4) <u>Per i soli prodotti alimentari:</u> ¶</p> <p><u>verificare che il confezionatore abbia definito la sigla di identificazione del lotto di produzione.</u> ¶</p> <p><u>Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.</u> ¶</p> <p><u>Esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.</u> ¶</p> <p><u>Indicazione del lotto sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi</u> ¶</p> <p><u>L'indicazione del lotto non è richiesta:</u> ¶</p> <p>a) <u>quando termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;</u> ¶</p> <p>b) <u>per gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;</u> ¶</p> <p>c) <u>per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:</u> ¶</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;</u> ¶ 2) <u>avviati verso organizzazioni di produttori;</u> ¶ 3) <u>raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;</u> ¶ <p>e) <u>per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm²</u> ¶</p>	<p>□ <u>Per i preimballaggi di tipo alimentare:</u> ¶</p> <p>Regolamento (UE) n. 1169/2011 ¶</p> <p><u>DLgs 231/2017</u> ¶</p>	<p>×</p>
--	--	----------

Reg. 1169/2011

L seguita da sigla identificativa lotto produzione

L'indicazione del lotto non è richiesta: ¶

- a) quando termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; ¶
- b) per gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale; ¶
- c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi: ¶
 - 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; ¶
 - 2) avviati verso organizzazioni di produttori; ¶
 - 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; ¶
- e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm² ¶

Controllo della quantità

La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio potrà essere:

Misurata

Controllo al 100%

Controllata

Controllo statistico

- **Riempimento con strumento** di misura omologato
- Normalmente manuale
 - Es. 1 Pacco di grissini riempito a mano utilizzando uno strumento per pesare non omologato
 - Es. 2 Utilizzo di bottiglie recipiente misura

- Controllo **a campione** sul contenuto dopo il confezionamento
- Normalmente automatizzato
 - Es. 1 Linea di riempimento con strumento controllo fine catena riempimento
 - Es. 2 Controlli su di un lotto produttivo adottando tecniche di campionamento

Controllo della quantità

Responsabilità ed operatività

Responsabilità

- di chi effettua il riempimento o dell'importatore (fabbricati fuori della Comunità europea)

Controllo statistico

In caso di Quantità controllata (non misurata)

- Secondo norme nazionali od internazionali, tal da superare i controlli ai sensi all. II L. 690/78
- i documenti in cui **sono registrati i risultati del controllo, a disposizione per sorveglianza**
- Misura o controllo anche con bottiglie recipienti-misura

Importazione

- l'importatore, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità (anche senza propria misurazione o controllo)

Controllo statistico della quantità Procedura

In caso di controllo statistico è **necessario definire una procedura operativa** da mostrare in caso di vigilanza (anche per soggetti non certificati ISO 9001:2015 o altra certificazione)

Punti procedura

- Campionamento
 - Come lo eseguo
 - quando lo eseguo
 - casualità
- Numero di campioni prelevati
- Modalità del controllo (massa, volume)
- Documentazione da redigere per controllo su ogni lotto
- Tempi di conservazione della documentazione

Un aiuto per definire le procedure ***GUIDE Welmec***

Guide della Serie 6

- 6.0 Introduzione alla Welmec documenti in imballaggi preconfezionati
- 6.1 Definizione dei termini e 6.2 Traduzioni di termini
- 6.3 Linee guida attuazione armonizzata della direttiva 76/211 / CEE, modificata
- 6.4 Guida per confezionatori e importatori di prodotti preconfezionati "e"
- 6.5 orientamenti riguardo ai controlli da parte dei servizi competenti
- 6.6 Guida per il riconoscimento delle procedure
- 6.7 Guida controlli mercato imballaggi preconfezionati per dipartimenti competenti
- 6.8 Istruzioni per la verifica delle peso sgocciolato
- 6.9 Gli imballaggi preconfezionati - Incertezza di misura
- 6.10 Information on Controls on Prepacked Product
- 6.11 Guidance for Prepackages whose Quantity Changes after Packing
- 6.12 Guide on Directive 75/107/EEC Measuring Container Bottles



Un aiuto per definire le procedure Raccomandazioni OIML



- OIML R79 Etichettatura dei preconfezionati,
- OIML R87 quantità di prodotto in pre-confezionato
- OIML R138 Recipienti per le transazioni commerciali, che comprende requisiti per bottiglie recipienti-misura.

Le guide Welmec riprendono le parti dell'OIML pertinenti

Controllo della quantità

1) x	<p>Metodi di controllo della quantità: ¶</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Misurazione di ogni singola quantità netta ¶ ☐ Metodo di controllo statistico conforme al metodo di riferimento previsto dalla normativa per i controlli dell'autorità di vigilanza ¶ ☐ Metodi estratti da Norme tecniche riconosciute (Es. UNI-ISO-2859) e che risultino equivalenti al metodo di riferimento previsto dalla normativa per i controlli dell'autorità di vigilanza ¶ ☐ Metodi implementati dal confezionatore che risultino equivalenti al metodo di riferimento previsto dalla normativa per i controlli dell'autorità di vigilanza x 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Per i preimballaggi di tipo CE: ¶ x articolo 7 della Legge 690/1978 ¶ ☐ Per i preimballaggi di tipo CE in volume: ¶ articolo 12 del D.Legge 03/07/1976 n. 451 ¶ ☐ Per i preimballaggi di tipo diverso da quelli CE: ¶ articolo 10 del DPR 391/1980 x 	x
2) x	<p>Documentazione relativa al piano di campionamento per la verifica dei preconfezionati x</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Per i preimballaggi di tipo CE: ¶ x articolo 7 punto 3 della Legge 690/1978 ¶ ☐ Per i preimballaggi di tipo diverso da quelli CE: ¶ articolo 10 punto 1 del DPR 391/1980 x 	x
3) x	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Presenza dei documenti di registrazione dei risultati dei controlli ¶ ☐ Archiviazione anche informatica per: ¶ <ul style="list-style-type: none"> → 1 mese (se presente data scadenza) ¶ → 6 mesi dal termine (se c'è termine min. conservazione) ¶ → 3 anni (senza scadenza) x 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Per i preimballaggi di tipo CE: ¶ x articolo 7 punto 4 della Legge 690/1978 ¶ CM 43/551189 ¶ ☐ Per i preimballaggi di tipo diverso da quelli CE: ¶ articolo 10 punto 2 del DPR 391/1980 ¶ CM 43/551189 x 	x


**SOLO PER
CONTROLLO
STATISTICO**

**Sono tempi
minimi, meglio
conservare
almeno 1 anno**



Le fasi della vigilanza

Metodo controllo del confezionatore




Strumentazione

- 5) \times Presenza di uno strumento di misura legale, di classe di precisione e risoluzione adeguata e regolarmente verificato da adoperare per la misurazione di ogni singola quantità o per il controllo statistico del contenuto effettivo, avente le seguenti caratteristiche: \uparrow
- \square \rightarrow errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato in meno (TNE) sulla quantità nominale (per i preimballaggi di tipo CE) \uparrow
 - \square \rightarrow con divisione di valore conforme alla tabella seguente (per i preimballaggi di tipo diverso da quelli CE): \uparrow

Valore ponderale di una divisione dello strumento [g] \times	Valori delle Q_n confezionato \times
0,1 \times	Per qualsiasi Q_n \times
0,2 \times	A partire da 10 g \times
0,5 \times	A partire da 50 g \times
1 \times	A partire da 200 g \times
2 \times	A partire da 2 kg \times
5 \times	A partire da 5 kg \times
10 \times	A partire da 10 kg \times
20 \times	A partire da 20 kg \times
50 \times	A partire da 50 kg \times

- \square \rightarrow Per i preimballaggi di tipo CE: \uparrow articolo 7-punto 1 della Legge 690/1978 \uparrow
- \square \rightarrow Per i preimballaggi di tipo CE in volume: \uparrow articolo 12-punto 1 del DLegge 03/07/1976-n. 451 \uparrow
- \square \rightarrow Per i preimballaggi di tipo diverso da quelli CE: \uparrow articolo 8-punto 3 e 9 del DPR 391/1980 \times



VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	2002	7
2		8
3		9
4		10
5		11

Verifica periodica eseguita da soggetti accreditati:

<https://www.metrologialeale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione>

Idoneità strumentazione Normativa europea e

L. 690/1978


Misura diretta (bilance o strumenti volumetrici)

Misura indiretta (volume da massa e densità)

Errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve **essere al massimo pari ad un quinto del TNE** (errore massimo tollerato in meno) sulla quantità nominale dell'imballaggio

Le fasi della vigilanza

Strumentazione verifica quantità



Controllo di un lotto preconfezionato

CONTROLLO DI UN LOTTO DI PRECONFEZIONATI

Tipo di prodotto selezionato	✕	
Eventuali caratteristiche particolari	<input type="checkbox"/> → prodotto congelato o surgelato <input type="checkbox"/> → prodotto contenuto in un liquido di governo	
Tipo di imballaggio	✕	
Quantità nominale (Q_n)	✕	
Lotto n° _____ del _____	✕	
Grandezza Lotto	✕	
Ubicazione del lotto	✕	
Piano di campionamento	<input type="checkbox"/> → di tipo distruttivo <input type="checkbox"/> → di tipo non distruttivo	
Numerosità campione	✕	

Controllo sui preconfezionati ***All. II 690/1978***

METODO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI CEE

- Basato sulla norma **UNI ISO 2859-1**
**Procedimenti di campionamento
nell'ispezione per attributi**
- Riferimento per la vigilanza nei controlli statali
per i preconfezionati sia C.E.E. che nazionali
- **Non è obbligatorio** che sia seguito dal soggetto
che **esegue preconfezionamenti**

Controllo del fabbricante

Circolari del MIMIT

**C.M. Prot. 453369 del
19/9/1995 n. 71/2**

- **Controllo statistico secondo norme di enti normazione (UNI, ISO)**
- **Dovranno garantire superamento controlli statali (all. II L. 690/1978)**
- **Non necessario invio del piano al Ministero**

**C.M. Prot. 551189 del
17/4/1996 n. 43**

- **Richiama la possibilità di utilizzare per i controlli all. II L. 690/1978**
- **Archiviazione anche informatica per periodo**
 - **1 mese (se presente data scadenza)**
 - **6 mesi dal termine (termine min conservazione)**
 - **3 anni (senza scadenza)**

**C.M. prot. 553160 del
21/11/1996 n. 110**

- **Possibilità di controllo distruttivo solo se autorizzato dal Ministero**

Errore negativo tollerabile

Qn [g o mL]	Errori massimi tollerati in meno [% Qn]	Errori massimi tollerati in meno [g o mL]
Da 5 a 50	9	--
Da 50 a 100	--	4,5
Da 100 a 200	4,5	--
Da 200 a 300	--	9
Da 300 a 500	3	--
Da 500 a 1 000	--	15
Da 1 000 a 10 000	1,5	--
Da 10 000 a 15 000	--	150
Oltre 15 000	1	--

Solo D.P.R. 391/1980 (Nazionale)



Quantità nominale le tre regole



- contenuto effettivo non inferiore, **in media**, alla quantità nominale;
- il numero di imballaggi preconfezionati con errore in meno superiore all'errore massimo tollerato TNE (**difettosi**) deve essere tale da consentire che la partita dei preimballaggi **soddisfi ai controlli** definiti all'allegato II (tolleranze);
- **nessun preimballaggio** che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato, TNE, può essere posto in commercio.

Controllo e difettosi

- Controllo del contenuto minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato
 - Il **contenuto minimo tollerato** viene ottenuto deducendo dalla **quantità nominale** dell'imballaggio preconfezionato l'**errore massimo tollerato (TNE)** corrispondente a tale quantità

$$Q_n - TNE$$

- I singoli elementi del lotto il cui contenuto effettivo sia inferiore al contenuto minimo tollerato vengono denominati **difettosi**

$$Q_n - 2 \times TNE < Q_{\text{effettiva}} < Q_n - TNE$$

Tipologia di controlli ***All. II 690/1978***

- Il controllo degli imballaggi preconfezionati e effettuato per campionamento e comprende due parti:

CONTENUTO OGNI SINGOLO IMBALLAGGIO

CONTENUTO DELLA MEDIA DEL LOTTO

Entrambi i controlli debbono essere soddisfatti

Il lotto ***All. II 690/1978***

- Costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello **stesso modello** e della **stessa fabbricazione** che è oggetto del controllo.
- Grandezza del lotto
 - **Controllo a fine catena** di riempimento produzione oraria massima della catena di riempimento
 - **Altri casi** la grandezza limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati

Tipologia di controlli ***All. II 690/1978***

- Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti:

CONTENUTO OGNI SINGOLO IMBALLAGGIO

CONTENUTO DELLA MEDIA DEL LOTTO

Tipologia di controllo

– Non distruttivo

– Distruttivo

solo quando è impossibile effettuare un controllo non distruttivo
Non usato su partite inferiori 100 unità

- N° pezzi lotto $< 100 \Rightarrow$ Controllo al 100%
(solo non distruttivo)
- N° pezzi lotto $\geq 100 \Rightarrow$ Controllo a campione

Controlli distruttivi e non

– Non distruttivo

- Si valuta una **tara media** che viene **sottratta alla quantità misurata** con lo strumento di controllo dell'autorità di vigilanza

$$\text{Cont}_{\text{Effettivo}} = \text{Quantità}_{\text{misurata}} - \text{tara}_{\text{media}}$$

– Distruttivo

- Si misura il contenuto **effettivo** del preconfezionato

distruttivo solo quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Non usato su partite inferiori 100 unità

Lotto costituito da meno di 100 pezzi

- N° pezzi lotto < 100 => Controllo al 100%
(solo non distruttivo)
- Si calcola tara media
- Si calcola contenuto effettivo di tutti i confezionati

$$X_i = \text{Quantità}_{i\text{-misurata}} - \text{tara}_{\text{media}}$$

$$X_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \geq Q_n$$

Nessun confezionato sotto $Q_n - 2 \text{ TNE}$


Es. 100g => $Q_n - 2 \text{ TNE} = 91 \text{ g}$



Controllo statistico Lotto con più di 100 pezzi

Viene prelevato un campione rappresentativo del lotto oggetto di vigilanza

$Q_n = 100 \text{ g}$
 $TNE = 4,5 \text{ g}$
 $2 TNE = 9 \text{ g}$



**Errore negativo tollerato
(se la media è verificata)
accettato**

**Solo un numero limitato di
prodotti (difettosi)**

Nessun preconfezionato può essere in questa zona

Piano di campionamento Doppio non distruttivo

**Per lotti di
dimensioni
 ≥ 100 pezzi**

Grandezza del lotto	Campioni			Numero di difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 500 . . .	1°	30	30	1	3
	2°	30	60	4	5
da 501 a 3.200 . .	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
oltre 3.200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9

Piano di campionamento Doppio non distruttivo

$Q_n = 100$ g
TNE = 4,5 g
2 TNE = 9 g

**Difettosi tra:
95,5 e 91 g
(TNE e 2TNE)**

**Es. Lotto da
400 pezzi**

Grandezza del lotto	Campioni			Numero di difettosi	
	Ordine	Numero- rosità	Numero- rosità totale	Criterio di accetta- zione	Criterio di rifiuto
				Accett.	Rifiuto
da 100 a 500 . . .	1°	30	30	1	3
	2°	30	60	4	5
da 501 a 3.200 . .	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
oltre 3.200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9



Piano di campionamento Distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero di difettosi	Criteri di accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendente mente dalla grandezza (≥ 100)	20	1		2

Numeri bassi, poco efficace, uso ridotto al minimo

Tipologia di controlli ***All. II 690/1978***

- Il controllo degli imballaggi preconfezionati e effettuato per campionamento e comprende due parti:

CONTENUTO OGNI SINGOLO IMBALLAGGIO

CONTENUTO DELLA MEDIA DEL LOTTO

Entrambi i controlli debbono essere soddisfatti

Controllo della media

All. II 690/1978

X_i => i-esima quantità misurata con strumento di controllo

$$X_{medio} = \frac{\sum_1^n X_i}{n}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_1^n (X_i - X_{medio})^2}{N - 1}}$$

$$X_{medio} > Q_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t(1 - \alpha)$$

In caso di campionamento

Fattore che considera la dispersione dei risultati

Controllo della media

All. II 690/1978

2.3.3.1 - Criterio per il controllo non distruttivo.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
da 100 a 500 inclusi	30 (*)	$\bar{X} \geq Q_n - 0,503s$	$\bar{X} < Q_n - 0,503s$
> 500	50 (*)	$\bar{X} \geq Q_n - 0,379s$	$\bar{X} < Q_n - 0,379s$

2.3.3.2 - Criterio per il controllo distruttivo.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20 (*)	$\bar{X} \geq Q_n - 0,640s$	$\bar{X} < Q_n - 0,640s$

Antieconomico e complesso uso ridotto al minimo

(*) Numerosità modificata da DM 27/02/1979

X => Rappresenta X_{medior} così come definito nella slide precedente

S => Scarto tipo

Esito del controllo sul lotto

Controllo prodotti sotto 2 TNE

<p>Numero-dei-preimballaggi-che-presentano-un-errore-in-meno-(TNE)-superiore-a-due-volte-il-valore-massimo-tollerato: η</p> <p>errore > 2 x TNE</p> <p>η</p> <p>Numero <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Criterio-di-accettazione: η</p> <p>η</p> <p>η</p> <p>η</p> <p>Numero <input type="text"/> <input type="text"/> 0</p>	<p>Esito: η</p> <p><input type="checkbox"/> → ACCETTATO η</p> <p><input type="checkbox"/> → RIFIUTATO η</p> <p>Note: η</p> <p>_____ η</p> <p>_____ η</p> <p>_____ η</p> <p>Rif. Allegato: <input type="text"/></p>
--	---	--

Controllo difettosi

<p>Numero-dei-preimballaggi-che-presentano-un-errore-in-meno-superiore-al-valore-massimo-tollerato-(difettosi)-ma-non-superiore-a-due-volte-l'errore-in-meno-(TNE): η</p> <p>TNE < errore ≤ 2 x TNE</p> <p>η</p> <p>Numero <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Criterio-di-accettazione: η</p> <p>η</p> <p>η</p> <p>η</p> <p>Numero <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Esito: η</p> <p><input type="checkbox"/> → ACCETTATO η</p> <p><input type="checkbox"/> → RIFIUTATO η</p> <p><input type="checkbox"/> → NON-APPLICABILE η</p> <p>Note: η</p> <p>_____ η</p> <p>_____ η</p> <p>_____ η</p> <p>Rif. Allegato: <input type="text"/></p>
--	---	--

Controllo della media

<p>Media-del-contenuto-effettivo-dei-preimballaggi: η</p> <p>$\bar{X} > Q_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \times t(1 - \alpha)$ con $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ η</p> <p>η</p> <p>η</p> <p>\bar{X}-risultante <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Criterio-di-accettazione: η</p> <p>η</p> <p>η</p> <p>η</p> <p>η</p> <p>\bar{X}-previsto <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Esito: η</p> <p><input type="checkbox"/> → ACCETTATO η</p> <p><input type="checkbox"/> → RIFIUTATO η</p> <p>Note: η</p> <p>_____ η</p> <p>_____ η</p> <p>_____ η</p> <p>Rif. Allegato: <input type="text"/></p>
---	---	--

Il lotto risulta

→ ACCETTATO

→ RIFIUTATO

Le fasi della vigilanza

Contenuto effettivo di un lotto

Verifica contenuto
di un lotto

Verifica della Media

Numero di confezionati difettosi limitati
(tra TNE e 2 TNE) - Se Lotto \geq 100 pezzi

Nessun confezionato con errore $>$ 2 TNE

Agenda

Introduzione

Descrizione dei controlli

Sanzioni

Conclusioni

Sanzioni

L. 690/78 & D.P.R. 391/80

Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 (tolleranze)	da 103,29 a 258,23 €
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 (controlli)	Da 51,65 a 516,46 €
Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche	da 51,65 a 516,46 €
Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie (gamme residuali)	da 500,00 a 1.500,00 €
Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 (tolleranze e controlli)	da 51,65 a 516,46 €
Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica	da 25,82 a 258,23 €

Sanzioni – Prodotti alimentari

D. Lgs. 231 /2017

L'omissione dell' indicazione del lotto , o partita, in violazione dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, di sanzione amministrativa	Da 3.000,00 a 24.000,00 €
L'indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione di sanzione amministrativa	Da 1.000,00 a 8.000,00 €

Agenda


Introduzione

Descrizione dei controlli


Sanzioni

Conclusioni

Le fasi della vigilanza 1/2



Le fasi della vigilanza 2/2



Domande e discussione



Grazie per l'attenzione

<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>

Mail: eventi@lab-to.camcom.it